



PARERE MOTIVATO
n. 141 del 27 OTTOBRE 2015

**OGGETTO: Comune di PIANIGA (VE). Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in via Zumianella n.1.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 27 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 23 ottobre 2015, prot. Regionale n. 428936/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, dal tecnico Valutatore Geom. Enzo Milan, per conto delle ditte proprietarie Barolo Carmelo e Cenchiario Coretta, con pec acquisita al protocollo regionale al n. 304678 del 23/07/2015, ha fatto pervenire la seguente documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo in Via Zumianella n. 1 Comune di Pianiga (VE):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Estratti Planimetrie;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16/06/2015.
-

CONSIDERATO che con da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 315974 del 31/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

CONSIDERATO che con nota prot n. 314145 del 30/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Venezia
- Provincia di Venezia
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- Azienda Ulss n. 13 Mirano
- Comune di Pianiga (VE)
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.
-

CONSIDERATO che con nota prot n. 315974 del 31/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Agli atti della pratica non risulta alcuna di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dal progettista con nota pec acquisita al prot. regionale n. 331209 del 12/08/2015, relativa alle integrazioni Vinca.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Azienda Ulss n.13 con pec prot. n. III.4/66213 I EDU del 26/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 345175 del 27/08/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale non ravvede, dal punto



di vista igienico-sanitario, particolari problematiche inerenti eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA.

- L'Arpav Dipartimento di Venezia con pec prot. n. 84444/15/SSA del 31/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 348626 del 31/08/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano Urbanistico Attuativo in via Zumianella n. 1 in Comune di Pianiga.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano Urbanistico Attuativo in via Zumianella n. 1 in Comune di Pianiga.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.



Matricce Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del progetto verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere una più opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal Piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- campagna di monitoraggio della qualità dell'aria effettuata in Comune di Pianiga (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-veneziana/aria/dap-veneziana-campagne-di-monitoraggio-qualita>);
- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-veneziana>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243420>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010, in revisione esterna (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Si ritiene inoltre di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Inquinamento acustico

Deve essere valutata la compatibilità con il contesto acustico esistente dei nuovi insediamenti residenziali previsti dal piano. Oltre al possibile impatto acustico prodotto dai transiti lungo Via Zuminella, deve essere valutato l'eventuale impatto prodotto sull'area oggetto di intervento da parte dell'impresa di trattamento e/o recupero di materiale edile (Bugno Luciano Srl) che si trova a circa 200 m a sud, nonché dalle attività della vicina zona artigianale di Mellaredo. Nel corso dell'iter autorizzativo dovrà essere quindi prevista la redazione della Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), da parte di un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le linee guida espresse nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008, pubblicata sul BUR n. 92 del 7 novembre 2008.

Per quanto le considerazioni relative alla scarsa rilevanza dell'impatto acustico generato dai nuovi insediamenti residenziali sia in linea di massima condivisibile, si fa comunque presente che la possibilità che tali insediamenti siano fonte di qualche disagio acustico per i ricettori esistenti più prossimi non può essere completamente esclusa a priori. Impianti tecnologici a servizio dei complessi, infrastrutture come ad esempio i parcheggi, le isole ecologiche (lo svuotamento dei contenitori, in particolare dei VPL, produce livelli sonori rilevanti), possono costituire fonte di disturbo se nella loro progettazione e collocazione non si pone la dovuta attenzione agli aspetti concernenti il rumore.



Si sottolinea infine che anche l'attività di cantiere è potenziale fonte di inquinamento acustico. Anche per questa fase è quindi necessario predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale sia possibile stabilire che; anche nell'eventualità di concessione della deroga al rispetto dei limiti da parte dell'Amministrazione Comunale, durante lo svolgimento dei lavori siano attuate tutte le misure idonee a limitare il disagio ai ricettori.

Inquinamento luminoso

Qualora fosse prevista l'installazione di impianti di illuminazione esterna, siano questi pubblici o privati, si richiama la necessità che essi soddisfino i requisiti indicati nella Legge Regionale n. 17 del 2009 la quale prevede, inoltre, che in questi casi venga predisposto un Progetto Illuminotecnico redatto secondo i criteri indicati all'Art. 7, che certifichi il rispetto dei requisiti minimi riportati nell'articolo 9.

Suolo/Sottosuolo

L'intervento non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

La relazione ambientale presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo. Inoltre i paragrafi "Localizzazione e descrizione dello stato attuale" (pag. 8) e gli "Obiettivi dell'intervento" (pag. 13) risultano carenti, in quanto non vengono descritti i dettagli del piano; non è perciò possibile quantificare nello specifico le singole superfici che vengono a cambiare d'uso e in che termini avviene il cambiamento, ad esempio quanta superficie passa da uso agricolo ad edificato e soprattutto a quanto ammonta la superficie impermeabilizzata prima e dopo l'intervento.

Ciò premesso si deve sottolineare che la relazione non considera per il suolo il valore delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale
- ruolo fondamentale come habitat.

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e i servizi forniti dal suolo quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,

- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.



In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la possibilità di garantire tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si riportano alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio le funzioni supportate dal suolo.

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo (peraltro non pienamente valutabile vista la carenza di elementi presenti nella relazione), si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'iscrizione, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nel comune oggetto d'intervento presentano un buon valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale, rientrando tra le classi che caratterizzano tutta la pianura padana.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.



Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a circa 2.250-3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa 1.500.000-2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolve dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che filtra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali). Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-

chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area comunale ricadono in classe di capacità protettiva per le acque superficiali alta e per le acque profonde moderatamente bassa, inoltre hanno permeabilità moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un discreto effetto protettivo nei confronti delle acque sotterranee.



- La Città Metropolitana di Venezia – Politiche Ambientali - con pec prot. n. 72310 del 01/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 352685 del 02/09/2015 ha fatto pervenire parere:

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4” prevede che nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell’autorità procedente.

La trasmissione al Settore Politiche Ambientali di questa amministrazione del rapporto ambientale preliminare del piano di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. n. 64287 del 31.07.2015.

Come si evince dalla lettura del rapporto ambientale preliminare l’intervento ha per oggetto un PUA di iniziativa privata per la realizzazione di n. 2 unità abitative (520 mc cadauno ed altezza massima di 2 piani fuori terra) e n. 2 unità ad uso agricolo (140 mc cadauno) mediante recupero dell’unità residenziale ed agricola esistente ubicata in adiacenza alla strada comunale denominata via Zumianella. I proprietari dell’area hanno intenzione di richiedere un aumento del volume esistente nella misura del 30% in applicazione della Legge Regionale n. 14/2009 - Piano casa. L’edificio inoltre non sarà libero ma limitato alla scelta di forme e di tipi edilizi che si rifanno alla tradizione locale sia nell’uso dei materiali da costruzione e di finitura che nel loro collocarsi nello sviluppo esecutivo dei manufatti.

In termini di consumo di suolo si evidenzia che trattasi di una riorganizzazione dei volumi edificatori residenziali già attualmente presenti sull’area, seppur con un aumento del 30% consentiti dal piano casa, e comunque inferiore rispetto a quanto ammesso dalle norme del regolamento urbanistico. Si verranno a realizzare due unità abitative e due annessi rurali (per 7 abitanti) in luogo degli attuali edifici agricoli in stato di semiabbandono. Modesto sarà pure il consumo di suolo del nuovo parcheggio in adiacenza alla strada pubblica. Il recupero di aree già edificate in abbandono o non, per la realizzazione di nuova edificazione, risulta decisamente preferibile in un’ottica di contrasto al consumo di suolo fertile e di frammentazione del disegno territoriale di cui la Regione Veneto ha subito e continua a subire gli effetti deleteri.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 10498 del 09.09.15, acquisita al prot. regionale n. 361086 in data 09.09.15, ha fatto pervenire parere, che tiene conto della nota della Soprintendenza archeologica prot. 10968 dell’8 settembre 2015, che ha comunicato quanto segue:

“ [...] Il piano in argomento ricade in un’area non interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico. Si segnala tuttavia l’elevato rischio archeologico essendo l’area ricompresa nell’agro centuriato nord-orientale di Padova con i suoi relativi assi; come individuato nelle tavv. 3,4,10 del PTRC vigente, e zonizzata nel PI del comune di Pianiga nel 2013 e nella variante del 2014. Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l’esclusione della variante in oggetto dalla procedura de qua, si chiede, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, che le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l’assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell’art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti”.

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 10968 dell’8 settembre 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, ritiene con ciò adempite le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

VISTA l’istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 116/2015 in data 31.08.2015, del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV).

VISTA la relazione istruttoria tecnica, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 27 ottobre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, ritiene che il PUA non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull’ambiente.



In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, nonché le prescrizioni VInCA .

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il PUA in Via Zumianella n.1, in Comune di Pianiga (VE), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere, sopra riportato, dell'Arpav - Dipartimento di Venezia -, della Città Metropolitana di Venezia – Politiche Ambientali – e del Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VInCA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione della variante in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Vertigo moulinsiana, Lycaena dispar, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Alcedo atthis, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e di utilizzarle per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Pianiga, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VInCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 9 pagine.